



2024/1374

13.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 305/2023

dell'8 dicembre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1374]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 abroga la decisione 97/747/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunta.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nel capo I, parte 1.1, dopo il punto 11h (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è inserito quanto segue:
 - "11i. **32022 R 1646**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32).

⁽¹⁾ GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

”

Islanda	10
Norvegia	95

”,”

2. nel capo II, dopo il punto 31w (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è inserito quanto segue:

”31x. **32022 R 1646:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

”

Islanda	10
Norvegia	95

”,”

3. nella parte 7.2, il testo del punto 13 (Decisione 97/747/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, dopo il punto 164ze (Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione) è inserito quanto segue:

”164zf. **32022 R 1646:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

”

Islanda	10
Norvegia	95

”:

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFFHAUSER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.